

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 074 DEL 09 OTTOBRE 2012

OGGETTO: TRIBUTI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco PIEMONTESE.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 35 consiglieri e assenti n. 05.

ANFOSSI Patrizia		MERLO Fabrizio	
APICELLA Luigi		MONTELEONE Nicola	Assente
BARAZZOTTO Vittorio	Assente	MONTORO Antonio	
BARRASSO Pietro		MORELLO Pablito	
BETTIN Marco		MOTTINO Costanza	Assente
BOTTA Sabato		PARAGGIO Amedeo	
CANUTO Edgardo	Assente	PENNA Renzo	
CASTAGNETTI Francesco		PIEMONTESE Francesco	
CHIOLA Rinaldo	Assente	PIETROBON Roberto	
COMO Flavio		PONZANA Fabrizio	
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita		PORTA Lorenzo	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	
FAVERO Nicoletta		ROBAZZA Paolo	
FRANCHINO Eusebio		ROSAZZA PRIN Federico	
GOSSO Gian Franco		SIMONE Nicola	
GRANDIERI Andrea		TARTAGLINO Nicola	
GREMMO Enrico		VARALDA Maurizio	
LEONE Sergio		VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 074 DEL 09.10.2012

TRIBUTI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Presa, Possemato, Rosazza Prin, Apicella.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Visto:

- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, che fa salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per la nuova imposta municipale propria;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, pari allo 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, secondo cui, tra l'altro, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'art. 13, comma 3, lett. b) del D. L. n. 201/2011, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Ritenuto pertanto, in considerazione della necessità di disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria per il Comune di Biella, di approvare per il Comune di Biella il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

Visto il medesimo comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 il quale inoltre prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provveda, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita dall'art. 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Dato atto della modifica apportata al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 dall'art. 4, comma 1-ter, lett. a) del D.L.02 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, da cui sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Visto l'elenco suddetto e preso atto che il Comune di Biella è classificato come comune parzialmente montano;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 09/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (aliquota ordinaria 9,6 per mille; aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 3,7 per mille; aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 2 per mille) ed è stata stabilita la misura della detrazione dall'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di legge pari ad Euro 200,00 di cui all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Ritenuto di dover riformulare tali aliquote al fine di tener conto di quanto sopra disposto in materia di fabbricati rurali strumentali e di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita nonché della possibilità, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di modificare entro il 10 dicembre p.v. le aliquote, le variazioni e le detrazioni dell'imposta;

Visto il D.M. 2.8.2012 con il quale è stato prorogato al 31.10.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che prima del voto sono usciti dall'aula i Consiglieri sigg.ri: Apicella e Bettin.

Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 12 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei Valori, Gruppo Misto), astenuti n. 1 (Cons. sig. Desirò), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Favero, Franchino, Gosso

DELIBERA

1. di approvare per il Comune di Biella il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
 2. di modificare le aliquote già deliberate con proprio atto n. 38 del 09/05/2012 nella seguente nuova formulazione:
 - aliquota ordinaria: 9,6 per mille, (di cui 3,8 per mille quota Stato e 5,8 per mille quota Comune);
 - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 3,7 per mille;
 - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 7,8 per mille, (di cui 3,8 per mille quota dello Stato e 4 per mille quota del Comune);
 3. di precisare che la quota del Comune al 5,8 per mille, relativa all'aliquota ordinaria, sia da intendersi confermata ed applicabile, in quanto compatibile, anche nel caso di successive modifiche, disposte con D.P.C.M. entro il 10/12/2012 ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
 4. di precisare che l'aliquota al 3,7 per mille, relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze, sia da intendersi confermata ed applicabile, in quanto compatibile, anche nel caso di successive modifiche, disposte con D.P.C.M. entro il 10/12/2012 ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
 5. di precisare che la quota del Comune al 4 per mille, relativa all'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, sia da intendersi confermata ed applicabile, in quanto compatibile, anche nel caso di successive modifiche, disposte con D.P.C.M. entro il 10/12/2012 ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
 6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, per il Comune di Biella sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 7. di confermare la detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze nella misura di legge pari ad Euro 200,00.
-